



Verbale Assemblea ordinaria dei Soci

N. 3/2022

L'anno 2022 il giorno Dicianove del mese di Dicembre alle ore 16,00 si è riunita, presso la sede dell'A.S.P.o.L. – Via Nazionale 80 - Monastir, in modalità ordinaria e in seconda convocazione, l'Assemblea dell'Associazione Sarda Polizia Locale Odv, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Procedimento trasmigrazione R.U.N.T.S. – Approvazione modifiche Statuto Sociale.;

A norma dell'art. 19 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Comina Enzo dando atto che sono direttamente presenti i sottoelencati n. 8 soci e presentate n. 20 deleghe aventi diritto al voto su n. 132 soci iscritti all'Associazione:

Soci presenti:

Comina Enzo – Perra Luigi – Ledda Manuele - Onnis Francesca - Cogato Sergio - Battino Giovanni Antonio - Casu Roberto - Cinus Ernesto

Deleghe presentate ai sensi art. 12 dello Statuto:

- 1) Terracciano Ugo – Giorgioni Maria Lolita - Sideri Maddalena –(Delegato Comina Enzo);
- 2) Cencia Massimo - Corda Mariano- Sarritzu Rita – (Delegato Perra Luigi);
- 3) Ucheddu Gianluca - Caddeo Stefania - Desogus Antonello – (Delegato Ledda Manuele);
- 4) Saba Serse Giuseppe - Quiddaciolu Marisa- Scanu Rossana- (Delegato Casu Roberto);
- 5) Meloni Manuel – Coccodi Diego – Zaru Enrico – (Delegata Onnis Francesca);
- 6) Giuntoli Assuntina - Giuntoli Lucia Maria; (Delegato Battino Giovanni Andrea);
- 7) Carta Massimo - Casu Marina - Piana Piera – (Delegato Cogato Sergio).

Il Presidente dichiara che l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata secondo le modalità statutarie, deve ritenersi validamente costituita nella sua validità in sede di seconda convocazione a sensi dell'art. 13 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Ledda Manuele.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto posto all'ordine del giorno riportato in premessa:

-Il presidente comunica che in seguito all'approvazione del nuovo Statuto Sociale adeguato alle norme del Decreto legislativo n. 117/2017 “Codice del terzo settore”, avvenuto con deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione Sarda Polizia Locale n. 2/2022, il nuovo statuto sociale è stato sottoposto a regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente inviato alla Regione Autonoma Sardegna, tramite il SUS stante l'iscrizione dell'Associazione all'Albo Regionale del Volontariato.

In seguito all'avvio della procedura di trasmigrazione delle Associazioni di Volontariato dall'Albo Regionale delle Associazioni al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 117/2017 e art. 31 D.M. 106/2020, con nota prot. 20549 del 23.11.2022, il Servizio Terzo Settore e supporti direzionali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della R.A.S., competente in materia, nella fase del procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione al RUNTS dell'associazione, iscritta nel Registro Regionale di settore, comunicava che in seguito all'istruttoria venivano accertati motivi ostativi, sia formali che sostanziali, all'iscrizione, assegnando contemporaneamente all'Associazione un termine per la regolarizzazione degli stessi ai fini dell'iscrizione nel Codice del Terzo Settore;

Dato atto che tra i motivi sostanziali venivano riscontrate alcune incongruenze nello statuto regolarmente approvato, tra cui tempi e modalità di utilizzo della locuzione “Associazione di volontariato” e dell'acronimo “ODV” da parte dell'Associazione e richieste ulteriori modifiche e integrazioni, necessarie al fine di rendere lo stesso conforme al disposto delle norme del D.L. 117/2017.

-Il Presidente procede quindi all'illustrazione all'Assemblea delle indicazioni e richieste di modifica e integrazione riportate nella suddetta nota ed al termine della stessa procede a dare lettura dello Statuto Sociale integrato e corretto in accoglimento delle indicazioni e modifiche richieste e necessarie ai fini di

rendere lo stesso conforme al disposto del D.Lgs. 117/2017, invitando i presenti all'Assemblea ad esprimersi in merito alla proposta;

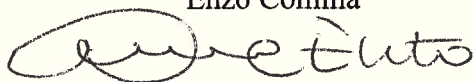
Non essendoci stati interventi in merito, l'Assemblea viene chiamata dal Presidente all'approvazione dello statuto così come modificato ed integrato, ponendo lo stesso in votazione con modalità palese (per alzata di mano) e l'assemblea, *all'unanimità dei voti* ne delibera l'approvazione.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

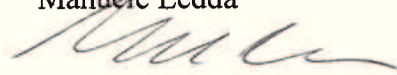
-Di incaricare lo stesso Presidente della successiva trasmissione di copia dello Statuto Sociale regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, al Servizio Terzo Settore e supporti direzionali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della R.A.S, ai fini dei successivi adempimenti di competenza legati al procedimento di iscrizione al RUNTS dell'Associazione.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Enzo Comina



Il segretario verbalizzante
Manuele Ledda



Agenzia delle Entrate

Ad. 17-01-2023

Es. ESSENTE

N. 85

3

IL DIRETTORE

Ue



ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE
"A.S.P.O.L."

Via Nazionale n. 80 - 09023 Monastir

U.R.L.: <http://www.aspolsardegna.it/>

Mail: aspolsardegna@gmail.com

PEC: aspolsardegna@pec.it

STATUTO

Sommario

Titolo I.....	3
Costituzione e Scopi.....	3
Art.1 – Denominazione - sede – durata.....	3
Art.2 - Utilizzo dell’acronimo “odv” o dell’indicazione di “Organizzazione di Volontariato”	3
Art.3 – Finalità.....	3
Art.4 - Attività d’interesse generale	4
Art.5 -Attività diverse.....	6
Art.6 - Raccolta fondi	6
Titolo II.....	6
Norme sul Rapporto Associativo	6
Art.7 - Norme sull’ordinamento interno	6
Art.8 - Associati.....	6
Art.9 - Procedura di ammissione	7
Art.10 - Diritti e doveri degli associati	8
Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo	8
Titolo III.....	9
Norme sul Volontariato	9
Art.12 - Dei volontari e dell’attività di volontariato	9
Art.13 - Dei volontari e delle persone retribuite	9
Titolo IV.....	10
Organi Sociali	10
Art. 14 - Organi dell’associazione	10
Art.15 - L’assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	10
Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	11
Art. 17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	12
Art. 18 - L’assemblea degli associati: regole di voto.....	12
Art.19 - Il consiglio direttivo: composizione e durata in carica	12
Art.20 - Il consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	13
Art. 21 - Competenze del consiglio direttivo	13
Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del consiglio direttivo	14
Art. 23–Il presidente: poteri.	15
Art.24–L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....	15
Art.25 - Competenze dell’organo di controllo	16
Art.26 - Organo di revisione.....	16
Art.27 - Responsabilità degli organi sociali.....	17
Titolo V.....	17
I Libri Sociali	17
Art.28 - Libri sociali e registri	17
Titolo VI.....	18
Norme sul Patrimonio dell’associazione e sul Bilancio di Esercizio.....	18
Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	18
Art.30 - Risorse economiche.....	18
Art. 31 - Bilancio di esercizio.....	18
Titolo VII.....	19
Scioglimento dell’associazione e Devoluzione del Patrimonio.....	19
Art. 32–Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio	19
Titolo VIII.....	19
Disposizioni Finali.....	19
Art.33 - Norme di rinvio	19



Titolo I

Costituzione e Scopi

Art.1 – Denominazione - sede – durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l’Associazione denominata Associazione Sarda Polizia Locale (A.S.Po.L.), di seguito indicata anche come “Associazione”, costituita, ai sensi delle norme in premessa, nella forma giuridica di Associazione non riconosciuta, modifica il proprio statuto adeguandolo alle norme citate in premessa.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Monastir in via Nazionale 80; l’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Monastir non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Sardegna.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e/o all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo dell’acronimo “odv” o dell’indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

1. La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Sarda Polizia Locale Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata A.S.Po.L.- ODV". L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
2. A seguito dell’avvenuta iscrizione al RUNTS, l’Associazione dovrà utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di cui all’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



3
14
e

3. Finalità dell'Associazione è di:

- sensibilizzazione e promozione verso i cittadini dei compiti e delle attribuzioni della Polizia Locale affinché gli stessi siano meglio conosciuti;
- sensibilizzazione e formazione rivolte ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli operatori sociali, finalizzate all'educazione sociale delle nuove generazioni;
- promozione di adeguate proposte legislative in ambito regionale per la risoluzione dei problemi, per operare in modo unitario nell'interesse dei cittadini, per ciò che attiene le materie di polizia locale e amministrativa, l'educazione civica e la protezione civile;
- intrattenimento di rapporti con enti a livello nazionale, regionale, provinciale e forme associate fra enti o singole comuni, per lo sviluppo della comunità locale sotto il profilo delle regole di convivenza civile, nel rispetto delle attività e dei compiti della polizia locale;
- diffusione delle attività istituzionali della polizia locale presso gli enti, istituzioni e cittadini, avendo cura di detenere contatti con enti a livello nazionale, regionale, provinciale, sovracomunale e con le altre associazioni che si occupano di formazione professionale nell'ambito delle autonomie locali;
- formazione professionale, culturale e tecnica degli operatori di polizia locale e dei dipendenti delle Autonomie Locali;
- portare conforto ai più deboli negli ospedali, strutture di detenzione minorile, scuole e contesti urbani degradati.

Art.4 - Attività d'interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, co.1, lett. d) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- organizzazione di seminari e giornate di studio nelle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito dell'educazione civica e dell'educazione stradale.
- aggiornamento e approfondimento professionale sulle materie e gli argomenti riguardanti la polizia locale e in tutte le materie di competenza della stessa e del personale delle autonomie locali, attraverso l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, seminari e giornate di studio a carattere di formazione professionale anche in modalità e-learning;
- organizzazione di convegni e attività formative in capo socio-educativo;
- preparazione professionale per partecipanti ai concorsi o neo assunti, presso le pubbliche amministrazioni, nel settore specifico della polizia locale;
- svolgimento di consulenza e prestazione della propria opera e servizio agli enti locali, ai componenti della polizia locale e ai dipendenti delle autonomie locali che lo richiedono, per il miglioramento del servizio dato dai primi e svolto dai secondi, curando, compatibilmente con la disponibilità dei bilanci, la pubblicazione di periodici o scritti





monotematici su argomenti d'interesse nel settore della pubblica amministrazione con particolare riferimento alla polizia locale e in tutte le materie di competenza di quest'ultima;

- instaurazione rapporti con enti a livello nazionale, regionale, provinciale e forme associate fra enti e singoli comuni, per lo sviluppo delle comunità locali sotto il profilo delle normative e dei regolamenti che ne disciplinano la vita comunitaria.
- b) organizzazione e gestione di attività culturali e di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, co.1, lett. i) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - promozione e organizzazione di manifestazioni culturali, incontri, dibattiti e giornate di conoscenza e di informazione tra i cittadini al fine di valorizzare e diffondere la pratica del volontariato.
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5, co.1, lett. l) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - interventi nelle scuole ed in altre strutture per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, cyber bullismo, violenza di genere ed altri mediante l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione rivolte a studenti, insegnanti, genitori ed operatori sociali;
 - aiutare i ragazzi che provocano il bullismo, mediante corsi e attività socialmente utili;
 - organizzare sessioni e/o colloqui privati con le famiglie al fine di trovare un percorso burocratico personalizzato ed un metodo incisivo di comunicazione con l'istituzione scolastica.;
 - formazione dei volontari sulle tematiche inerenti al contrasto al bullismo;
 - collaborazioni con associazioni e/o enti con la stessa finalità;
- d) beneficenza a sostegno delle persone svantaggiate di cui all'art. 5, co.1, lett. U) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - organizzazione di giornate di vicinanza e supporto ai piccoli pazienti in degenza nei reparti pediatrici degli ospedali;
- e) promozione della cultura della legalità di cui all'art. 5, co.1, lett. V) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - promozione della cultura della legalità attraverso l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione e di informazione nella società civile e nelle scuole di ogni ordine e grado;



- collaborazioni attive con altre associazioni di volontariato operanti nella promozione e diffusione della cultura della legalità.

Art.5 -Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.
2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.
3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

Art.6 - Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul Rapporto Associativo

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Rappresentante Legale ovvero da altro soggetto delegato.
4. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli



Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.18 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- d) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali
- e) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi o il decoro dell'Associazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

5. L'attività prestata dai soci a favore dell'Associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) decadenza. Tale ipotesi si verifica nel caso di mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- d) esclusione, tale ipotesi si verifica in caso di:
 - ✓ comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ✓ persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;



associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6. L'assemblea potrà nominare soci onorari:

a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;

b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.

7. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dell'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

8. La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea nonché a partecipare alla vita associativa.

2. La richiesta di adesione dovrà contenere:

⇒ per le persone fisiche: l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

⇒ per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



- ✓ aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul Volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del disposto del Codice Terzo Settore.



Titolo IV

Organi Sociali

Art. 14 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
 - c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.



5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Le deliberazioni prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- f) nominare e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati



presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 18 - L'assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 19 - Il consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.



2. Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per un massimo di 4 (quattro) mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto anche telematico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nel verbale:
 - a) che sia consentito, al Presidente del Consiglio, l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti se necessario;Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 21 - Competenze del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e



straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 del CTS e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- o) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statuari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del consiglio direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 19, c. 3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea



sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire.

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23—Il presidente: poteri.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.S.Po.L.e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24—L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi



B
3
D
e
O

membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni, l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione;

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione;

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti composta da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - Organo di revisione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto



obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione;

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione(qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Titolo V

I Libri Sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) registro dei volontari.

2. I soci hanno il diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati documentali come previsto dal GDPR 2016/679; Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.



Titolo VI

Norme sul Patrimonio dell'associazione e sul Bilancio di Esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



Titolo VII

Scioglimento dell'associazione e Devoluzione del Patrimonio

Art. 32–Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni Finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

[Handwritten signature]





ASSEMBLEA SOCI DEL 19/12/2022

ELENCO PRESENZE

N.	NOME E COGNOME	FIRMA SOCIO	FIRMA DELEGATO
1	CORINA ENZO	Enzo Corina	
2	CASU ROBERTO	Roberto Casu	
3	ONNIS FRANCESCA	Francesca Onnis	
4	PERRA LUIGI	Luigi Perra	
5	CINUS ERNESTO	Ernesto Cinus	
6	COGATO SERGIO	Sergio Cogato	
7	SIDERI ABBADALENA		Enzo Corina
8	SABA SERSE GIUSEPPE		Roberto Casu
9	CENCIA PASSINO		Francesca Onnis
10	CASU PARINA		Sergio Cogato
11	GIORGIONNI LOLITA		Enzo Corina
12	NELONI MANUEL		Francesca Onnis
13	CORDA MARIANO		Roberto Casu
14	PIANA PIERA		Luigi Perra
15	SARRITZU RITA		Ernesto Cinus
16	ZARU ENRICO		Francesca Onnis
17	CARTA PASSINO		Sergio Cogato
18	TERRACCIANO UGO		Enzo Corina
19	QUIDDACIOLO MARISA		Roberto Casu
20	LEDDE MANUELE	Manuele Ledda	
21	SCANU ROSSANA		Roberto Casu
22	COCCODI DIEGO		Francesca Onnis
23	CADDEO STEFANIA		Roberto Casu
24	UCCHEDDU GIULIA		Roberto Casu
25	GIUNTOLI ASSUNTINA		Roberto Casu
26	DESOBVS ANTONELLO		Roberto Casu
27	BATTINO GIOVANNI ANDREA	Andrea Battino	
28	GIUNTOLI LUCIA MARIA		Andrea Battino

Il Presidente

Enzo Corina

Il segretario verbalizzante

Manuele Ledda

